



**REPUBBLICA ITALIANA**

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**TRIBUNALE DI ROMA**

**Sez. II<sup>^</sup> lavoro**

Il Giudice del lavoro, dr. Luca Redavid, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo all'udienza in data 27/03/24 la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta in materia di lavoro al n° 38740/22 RG promossa da:

**BERTUCCIO AGATA - BIGNAMI DAVIDE - BUONO ANGELO - COPELLI MARINA - DE LILLO AGOSTINO - GAGLIARDI MARIO - GRATTERI FRANCESCA - MAGNI ALESSANDRO - PANIZZARDI MIRCO FRANCESCO ANGELO - RANIERI TIZIANA - RUSSO DANIELA - TAGLIABUE DIEGO - VETTOR BARBARA MARINELLA - VILLANI MARCO GIAMPIERO**

rappresentati e difesi dall' avv. dall'avv. F. Rusconi – F. Rusconi - M. Rusconi – E. Bajoux in virtù di procura allegata al ricorso ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. F. Rusconi;

**RICORRENTI**

Contro

**BANCA NAZIONALE DEL LAVORO s.p.a.**

in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. M. Marazza – R. Pessi – F. Giammaria in virtù di procura allegata alla memoria di costituzione ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore;

**RESISTENTE**

**ACCENTURE SERVICES AND TECHNOLOGY s.p.a.**

in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. F. Giammaria – S. De Santis in virtù di procura allegata alla memoria di costituzione ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore;

**INTERVENIENTE**

**P. Q. M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza, deduzione ed eccezione disattesa: dichiara l'estinzione del giudizio promosso dai ricorrenti Bignami, Panizzardi, Tagliabue, Gratteri, De Lillo, Gagliardi e Russo e compensa le spese di lite tra le parti; dichiara l'illegittimità della cessione del ramo di azienda impugnata e della cessione del rapporto di lavoro degli ulteriori ricorrenti indicati in epigrafe e dispone il ripristino del rapporto di lavoro di tali ricorrenti con la società convenuta BNL s.p.a. cedente a decorrere dall'1/06/22; condanna le società convenute ed interveniente, in solido, al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi euro 12.000,00, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge. Fissa il termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione.

Roma, 27/03/24

**IL GIUDICE**  
Luca Redavid

